



diritto ed economia dell'impresa

Diretta da LUCIANO M. QUATTROCCHIO

4 - 2016

INTERVENTI di

*R. Ravasio, S. Foà, G. Pacchiana Parravicini, A.F. Morone, G. Bonfante
G.C. Dominici, L.M. Quattrocchio, C. Rainero, A. Migliavacca*

APPROFONDIMENTI di

*C. Ramella Traficquet, B. Veronese, L.M. Quattrocchio, B.M. Omegna, F. Pipicelli
P. Rava, M. Bargagli, M. Scarabello, G. Beato, R. Fornero, G.M. Soro*

SAGGI di

*L.M. Quattrocchio, B.M. Omegna, L. Jeantet
P. Vallino, V. Bellando, R. Monchiero*



G. Giappichelli Editore – Torino

Rivista telematica bimestrale 4 - 2016 • Iscrizione al R.O.C. n. 25223

ISSN 2499-3158

La “rilevanza” nelle valutazioni di bilancio

Luciano Matteo Quattrocchio-Bianca Maria Omegna

SOMMARIO

1. Premessa. – 2. La rilevanza degli errori nel sistema anteriore alla riforma. – 2.1. La disciplina civilistica. – 2.2. La disciplina penale. – 3. La riforma. – 3.1. Il quadro di riferimento. – 3.1.1. La nozione di “rilevanza”. – 3.1.2. I principi contabili internazionali. – 3.1.3. I principi contabili nazionali. – 3.1.4. La direttiva comunitaria. – 3.2. Le modifiche al Codice Civile. – 3.3. La riforma delle false comunicazioni sociali. – 3.3.1. Premessa. – 3.3.2. L’art. 2621 c.c.. – 3.3.3. Il nuovo art. 2621-*bis* c.c. – 3.3.4. Il nuovo art. 2621-*ter* c.c. – 3.3.5. L’art. 2622 c.c. – 3.3.6. *Segue*. Il quadro d’insieme. – 3.3.7. La rilevanza del falso qualitativo. – 3.3.8. La rilevanza civilistica degli errori di carattere qualitativo. – 3.4. La riforma del sistema penale tributario. – 4. Gli effetti sulla legittimazione alle modifiche del progetto di bilancio. – 4.1. Premessa. – 4.2. La modificazione del progetto di bilancio da parte dell’assemblea. – 4.2.1. Il dato normativo. – 4.2.2. La posizione della dottrina. – 4.2.3. La posizione della giurisprudenza. – 4.3. Conclusioni. – 5. Considerazioni conclusive.

1. Premessa

Il bilancio d’esercizio (insieme con il bilancio consolidato) costituisce un esempio paradigmatico di argomento di studio in cui non si può prescindere da un approccio interdisciplinare e intersettoriale.

Infatti, sotto il profilo dell’interdisciplinarietà, la lettura e la comprensione del bilancio presuppongono l’assimilazione dei principi aziendalistici che ne costituiscono le fondamenta: fra tutte, le nozioni di reddito e di patrimonio.

Ma anche una lettura trasversale della normativa in tema di bilancio nell’ambito dei diversi settori del diritto – civile, penale-societario e penale-tributario – si impone, al fine di verificare se vi sia omogeneità nella disciplina, soprattutto sanzionatoria, o quantomeno se vi sia una tendenza verso la creazione di un sistema unitario.

Tali esigenze si sono manifestate in tutta la loro portata, soprattutto nel corso del 2015, ove – a distanza di pochi mesi – il Legislatore ha innovato pro-

fondamente la disciplina civilistica, la disciplina delle false comunicazioni sociali e la disciplina penale-tributaria.

In via preliminare, si può affermare che il bilancio non risponde al vero quando non è predisposto seguendo le norme e i principi che ne disciplinano la redazione, ma si deve ritenere che non fornisca un quadro fedele solo quando è viziato da errori qualificabili come “*significativi*”.

Tale conclusione è stata recepita – ormai da tempo – nei principi contabili nazionali e in quelli internazionali. Ma, anche la giurisprudenza ha fatto propria tale enunciazione, affermando la nullità del bilancio per violazione dei principi generali quando il contrasto con la relativa disciplina determina una divaricazione tra il risultato effettivo e quello che risulta dal bilancio materialmente redatto, a condizione che la violazione dei principi generali sia tale da compromettere effettivamente la sua funzione informativa, con reale pregiudizio per i soci e per i terzi.

Come è noto, il d.lgs. 18 agosto 2015, n. 139 (“*Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge*”) ha introdotto un nuovo comma all’art. 2423 c.c. del seguente tenore: «Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione». Con tale modifica, quindi, il principio di rilevanza (o “*significatività*” o “*materiality*”) viene elevato al rango di principio generale o, quantomeno, assurge a strumento di selezione delle violazioni rilevanti dei principi generali precedentemente enunciati (chiarezza, veridicità e correttezza).

Quasi contemporaneamente, la legge 27 maggio 2015, n. 69 (“*Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio*”), ha introdotto rilevanti modifiche alle Disposizioni penali in materia di società e consorzi, sostituendo gli artt. 2621 e 2622 c.c. e introducendo *ex novo* gli artt. 2621-*bis* e 2621-*ter*. In particolare, in primo luogo, è stato introdotto il principio della rilevanza nell’art. 2621 c.c., con la previsione secondo cui «Fuori dai casi previsti dall’art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali,

al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni»; in secondo luogo, è stato enunciato il principio della “*lieve entità*” attraverso l’introduzione del nuovo art. 2621-*bis* c.c., a norma del quale «Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all’articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all’articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell’articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale»; in terzo luogo, è stato specificato il principio della “*tenuità*”, già presente nell’ordinamento italiano, mediante l’introduzione del nuovo art. 2621-*ter* c.c. a mente del quale «Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all’articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l’entità dell’eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-*bis*».

Ma soltanto poche settimane dopo, il d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158 (“*Revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione dell’articolo 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23*”), ha aggiunto all’art. 4 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, il comma 1-*ter* del seguente tenore: «Fuori dei casi di cui al comma 1-*bis*, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)».

Si deve, quindi, ritenere che il Legislatore abbia inteso applicare – in via generale – alla disciplina del bilancio d’esercizio e ai documenti da esso derivati (la dichiarazione dei redditi) il principio della irrilevanza degli scostamenti, pur con diverse sfaccettature.

2. La rilevanza degli errori nel sistema anteriore alla riforma

2.1. La disciplina civilistica

Come già si è detto, il bilancio di esercizio può presentare irregolarità che riguardano il suo contenuto, che si estrinsecano in violazioni dei principi di chiarezza, verità e correttezza.

Prima della recente riforma, non vi era omogeneità di vedute con riguardo alle conseguenze di tali violazioni; tendeva tuttavia a prevalere, in dottrina e soprattutto in giurisprudenza, la tesi più rigorosa della nullità della delibera di approvazione del bilancio. Si riteneva, infatti, che la delibera di approvazione di un bilancio non chiaro, veritiero e corretto avesse oggetto (contenuto) illecito, in quanto adottata in contrasto con norme imperative inderogabili, dettate a tutela di un interesse generale.

Tuttavia, si reputava – come anticipato – che la violazione dei principi generali potesse condurre alla nullità della delibera solo quando i vizi fossero tali da compromettere effettivamente la funzione informativa del bilancio, con reale pregiudizio per i soci e per i terzi. In particolare, si doveva dichiarare la nullità della delibera di bilancio solo quando «i difetti di distinzione e di analisi sono tali da compromettere effettivamente la funzione informativa del bilancio, con effettivo pregiudizio per i soci e per i terzi. Non si ha per contro nullità della delibera quando i vizi di chiarezza sono marginali e non compromettono la precisa rappresentazione della situazione patrimoniale e del risultato economico di esercizio»¹.

La Corte di Cassazione, in una recentissima sentenza², ha confermato tali principi e ha chiarito che:

- il diritto del socio ad impugnare per nullità la delibera di approvazione di un bilancio redatto in violazione delle prescrizioni legali non è necessariamente da correlare all'aspettativa alla percezione di un dividendo oppure ad un immediato vantaggio patrimoniale che una diversa, e più corretta, formulazione del documento contabile avrebbe eventualmente evidenziato³;

¹ G.F. CAMPOBASSO, *Diritto Commerciale. 2. Diritto delle Società*, Torino, 2015, 480. Per ulteriori approfondimenti, si veda G. COTTINO, *Diritto societario*, Padova, 2011, 523 ss.

² Cass. 8 marzo 2016, n. 4522.

³ Tale diritto può nascere anche dalla poca chiarezza, o scorrettezza, del bilancio che non permetta al socio di avere tutte le informazioni – destinate a riflettersi anche sul valore della quota di partecipazione – che il bilancio dovrebbe offrirgli, e alle quali, attraverso la richiesta di dichiarazione di nullità con conseguente necessaria elaborazione di un nuovo bilancio privo di vizi, il socio legittimamente aspira (Cass., sez. un., 21 febbraio 2000, n. 27).

• deve essere riconosciuto sussistente l'interesse del socio ad agire per l'impugnativa della suddetta delibera qualora egli possa essere indotto in errore dall'inesatta informazione fornita sulla consistenza patrimoniale e sull'efficienza economica della società, ovvero qualora, dall'alterazione o incompletezza dell'esposizione dei dati, derivi o possa derivare un pregiudizio economico circa il valore della sua partecipazione;

• il principio di continuità dei valori di bilancio, per cui le rimanenze finali di un esercizio costituiscono esistenze iniziali dell'esercizio successivo e le relative variazioni concorrono a formare il reddito d'esercizio, inoltre, comporta che ciascun bilancio deve partire dai dati di chiusura del bilancio dell'anno precedente anche nel caso in cui l'esattezza e la legittimità di questi ultimi siano state poste in discussione in sede contenziosa⁴.

Occorre, peraltro, rammentare che significative limitazioni all'impugnativa dei bilanci erano state introdotte, dapprima per i soli bilanci delle società sottoposte a revisione contabile obbligatoria con l'art. 6 del d.p.r. 31 marzo 1975, n. 136 (ora art. 157 t.u.f.), ed estese a tutte le società per azioni con la riforma del 2003, che ha introdotto una speciale disciplina (art. 2434-*bis* c.c.) volta a dare certezza e stabilità alla delibera di approvazione del bilancio. Infatti, le azioni di annullabilità e/o di nullità previste dagli artt. 2377 e 2379 c.c. non potevano – e non possono tuttora – essere più esercitate dopo che è stato approvato il bilancio dell'esercizio successivo.

Inoltre, ed è regola che vale tuttora, se il soggetto incaricato della revisione ha emesso un giudizio privo di rilievi (nelle società quotate anche se ha espresso un giudizio positivo con rilievi, relativamente alle impugnazioni per vizi di contenuto, salvo che vi siano richiami di informativa concernenti significativi dubbi sulla continuità aziendale), la legittimazione ad impugnare la delibera di approvazione del bilancio, non solo per cause di annullabilità, ma anche per cause di nullità, spetta soltanto a tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale (artt. 2434-*bis*, comma 2, c.c., e 157

⁴ Infatti, l'art. 2434-*bis*, comma 3, c.c. impone agli amministratori di redigere nuovamente sia il bilancio dichiarato definitivamente irregolare in sede giurisdizionale che i bilanci successivi sui quali l'irregolarità di quello si sia in qualche modo ripercossa. In particolare, come precisato da Trib. Roma, n. 19829/2014, una lettura in termini di “*complementarietà*”, e non “*sostitutivi*”, degli artt. 2377, comma 7, e 2434-*bis*, comma 3, c.c., impone, da un lato, di redigere un nuovo progetto di bilancio, depositarlo presso la sede sociale, convocare l'assemblea per la nuova approvazione e depositarlo, nel nuovo testo, presso il Registro delle imprese, e, dall'altro, di adottare tutte le correzioni necessarie ai bilanci successivi, se e nella misura in cui le rettifiche apportate al primo bilancio impugnato producono conseguenze riflesse sulle poste dei bilanci successivi (correzioni delle quali potrebbe anche non esservi bisogno).

t.u.f.). È così oggi impedita l'impugnativa da parte del singolo azionista anche per cause di nullità della delibera di approvazione del bilancio.

2.2. La disciplina penale

Il d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61, recante la “*Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell'articolo 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366*”, aveva apportato significative modifiche alla disciplina penale societaria precedentemente in vigore.

In particolare, il d.lgs. individuava – in tema di false comunicazioni sociali – due autonome fattispecie incriminatrici, differenziate sul presupposto della esistenza o meno di un danno patrimoniale ai soci o ai creditori: *i*) la prima, prevista dall'art. 2621 c.c. e rubricata “*false comunicazioni sociali*”, nell'intento di salvaguardare la fiducia nella veridicità dei bilanci o delle comunicazioni dell'impresa organizzata in forma societaria, disciplinava le false comunicazioni sociali, quale reato di pericolo; *ii*) la seconda, prevista dall'art. 2622 c.c. e rubricata “*False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori*”, disciplinava le false comunicazioni sociali, quale reato di danno.

Per quanto di interesse, l'art. 2621 c.c. prevedeva alcuni casi di non punibilità del fatto (commi 3 e 4):

- la punibilità era esclusa se le falsità o le omissioni non alteravano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo;
- la punibilità era esclusa se le falsità o le omissioni determinavano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5%, o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%;
- la punibilità era esclusa in caso di valutazioni estimative che, singolarmente, differivano di non più del 10% da quelle corrette.

Le c.d. “*soglie di punibilità*” erano dunque quattro, una qualitativa e tre quantitative:

- la soglia qualitativa – prevista dal comma 3 – corrispondeva ad una variazione “*sensibile*” dello *status* economico, patrimoniale, finanziario della società;
- le due soglie quantitative, presenti nel medesimo comma, erano finalizzate ad escludere la punibilità di variazioni alternativamente non superiori al 5% del risultato economico di esercizio al lordo delle imposte o all'1% del patrimonio netto;

• l'ultima soglia – prevista dal comma 4 e di natura anch'essa quantitativa – considerava lecito uno scostamento nelle valutazioni estimative, non superiore al 10% rispetto alla stima corretta.

La norma subordinava, quindi, la punibilità delle alterazioni di bilancio al superamento di tutte le soglie e una parte della dottrina riteneva, di conseguenza, che non fossero punibili le alterazioni per le quali le soglie non fossero applicabili. E si portava ad esempio la rivalutazione delle immobilizzazioni (in forza di leggi di rivalutazione di matrice fiscale), che non determinava un'alterazione del risultato d'esercizio, non transitando per il conto economico; con la conseguenza che se la rivalutazione, in ragione del consistente importo avrebbe in astratto condotto al superamento della soglia di rilevanza anche con riferimento al risultato economico, ciò non poteva concretizzarsi poiché la rivalutazione era iscritta direttamente in una riserva.

Altra parte della dottrina affermava, per contro, che «nessun dubbio dovrebbe sussistere sulla rilevanza alternativa dei due criteri del 5 e dell'1%, così come chiarito dai lavori preparatori, con i quali è stato precisato che il parametro dell'1% deve essere utilizzato nel caso in cui quello del 5%, che è rapportato al risultato economico dell'esercizio, non potesse, per una qualsiasi ragione, essere utilizzato»⁵.

Analoga conclusione si ricavava, peraltro, dalla Relazione di accompagnamento al d.lgs. n. 61/2002, laddove si affermava espressamente che «stante la non omogeneità tecnico-contabile dei due parametri presi in considerazione dalle citate soglie, esse operano in alternativa tra loro». La stessa Relazione, poi, aggiungeva che «per tutte le ipotesi in cui non è possibile utilizzare tali soglie varrà la generale formula della non alterazione sensibile della rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene».

D'altronde, si osservava, se così non fosse la norma sarebbe costituzionalmente illegittima, poiché condurrebbe ad un trattamento differenziato di situazioni analoghe; infatti, una medesima rivalutazione se fatta transitare per il conto economico determinerebbe la punibilità della fattispecie concreta, mentre se iscritta direttamente a riserva – con il medesimo risultato di far venir meno la rilevanza della perdita ai sensi degli artt. 2446 e 2447 c.c. – risulterebbe priva di sanzione.

In ogni caso, la riforma – proprio per effetto delle soglie di punibilità – si

⁵ P. BARTOLO, *I reati di false comunicazioni sociali*, Giappichelli, Torino, 2004, 104, il quale richiama in nota il conforme parere di L. FOFFANI, *Le falsità*, in AA.VV., *I nuovi reati societari: diritto e processo*, a cura di A. Giarda- S. Seminara, Cedam, Padova, 2002, 287).

caratterizzava per una significativa riduzione dell'efficacia sanzionatoria delle false comunicazioni sociali, rispetto al passato. Per contro, al di là dell'oceano – a seguito dei noti scandali finanziari – veniva promulgato il c.d. “*Sarbanes-Oxley Act*”, con il quale – tra le altre cose – si prevedeva che il CEO (*Chief Executive Officer*) e il CFO (*Chief Financial Officer*) dovessero rispondere (e, tuttora, rispondano) personalmente circa la genuinità dei bilanci, con l'ammenda pari a \$ 5.000.000 e/o la reclusione fino a vent'anni, nel caso di “*dolo specifico*”, o l'ammenda pari a \$ 1.000.000 e/o la reclusione fino a dieci anni in caso di “*dolo generico*”.

3. La riforma

3.1. Il quadro di riferimento

3.1.1. La nozione di “rilevanza”

Prima di esaminare la disciplina di riforma, pare utile prendere le mosse dal significato attribuito alla nozione di “rilevanza” (o, più correttamente, “*materiality*”) nel diritto di matrice anglosassone, nel quale – già da molto tempo – tale nozione si è consolidata.

In tale contesto, «*Materiality is a legal term which can have different meanings, depending on context. When speaking of facts, the term generally means a fact which is “significant to the issue or matter at hand”*». Ed ancora, «*Within the context of corporate and securities law in the United States, a fact is defined as material if there is a substantial likelihood that a reasonable shareholder would consider it important in deciding how to vote their shares or invest their money. In this regard, it is similar to the accounting term of the same name. Materiality is particularly important in the context of securities law, because under the Securities Exchange Act of 1934, a company can be held civilly or criminally liable for false, misleading, or omitted statements of fact in proxy statements and other documents, if the fact in question is found by the court to have been material pursuant to Rule 10b-5*»⁶.

Occorre, inoltre, rammentare che – dal punto di vista tecnico-contabile – la significatività (dell'errore) è un concetto fondamentale della revisione, esplicitato nei principi di revisione ISA Italia 320 (“*Significatività nella pianificazione e nello svolgimento della revisione contabile*”) e ISA Italia 450 (“*Valutazione degli errori identificati nel corso della revisione contabile*”),

⁶ Fonte: Wikipedia, voce “*Materiality*”.

ora resi obbligatori anche nel nostro ordinamento⁷.

In tale ambito, gli errori sono considerati significativi quando «ci si può ragionevolmente attendere che essi, considerati singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio».

La materialità (o significatività) è rappresentata da un valore numerico che definisce la misura dell'errore che non inficia i dati del bilancio, o meglio definisce il limite totale degli errori individuati dal revisore che non dovrebbe modificare il giudizio positivo sul bilancio nel suo complesso: se gli errori rilevati superano il valore della materialità (o significatività), il revisore deve emettere un giudizio negativo sul bilancio.

Peraltro, la materialità (o significatività), essendo prima di tutto espressione di aspetti qualitativi rilevanti per gli utilizzatori del bilancio, non deve mai essere intesa, dal punto di vista quantitativo, come un valore assoluto; si tratta piuttosto di un'area che comprende l'intervallo tra i fenomeni che non sono significativi e quelli che, invece, lo sono sicuramente.

Sia nella definizione teorica, sia nell'applicazione pratica, la significatività viene determinata a più livelli:

- significatività complessiva;
- significatività operativa;
- significatività per la rendicontazione degli aggiustamenti riscontrati nelle verifiche.

Relativamente alla significatività complessiva, ossia a quella che attiene al bilancio nel suo complesso, l'ISA Italia 320 non fornisce indicazioni di natura quantitativa. Tuttavia il Principio di revisione sottolinea che, spesso, nella *best practice* dei revisori, il punto di partenza per la sua quantificazione si basa su percentuali applicate a determinati valori di bilancio. In particolare, nella prassi professionale sia nazionale sia internazionale si sono consolidati i seguenti parametri di massima per la determinazione della significatività complessiva di bilancio:

⁷ Con determina del Ragioniere generale dello Stato del 23 dicembre 2014, sono stati adottati i Principi di revisione ISA Italia, che nascono dalla collaborazione con le associazioni e gli ordini professionali (l'Associazione Italiana Revisori Contabili (Assirevi), il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) e l'Istituto Nazionale Revisori Legali (INRL) su base convenzionale, e CONSOB, ai sensi degli articoli 11 e 12 del d.lgs. n. 39/2010. I Principi di revisione sostituiscono quelli precedentemente in vigore, emanati ai sensi dell'art. 162 del d.lgs. n. 58/1998 (t.u.f.).

VALORE DI RIFERIMENTO	PRASSI NAZIONALE		PRASSI INTERNAZIONALE	
	% min	% max	% min	% max
Ricavi	0,5	1	1	3
Risultato operativo	n/d	n/d	3	7
Utile ante imposte	5	10	n/d	n/d
Totale attivo	0,5	1	1	3
Patrimonio netto	1	5	3	5

3.1.2. I principi contabili internazionali

Il tema della “rilevanza” (o “significatività”) è preso (normativamente) in considerazione dallo I.A.S. 1 (“*Presentazione del bilancio*”) e dallo I.A.S. 8 (“*Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori*”).

In particolare, lo I.A.S. 1 – al par. 7 – afferma che «Le omissioni o errate misurazioni di voci sono rilevanti se potrebbero, individualmente o nel complesso, influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori prendono sulla base del bilancio. La rilevanza dipende dalla dimensione e dalla natura dell’omissione o errata misurazione valutata a seconda delle circostanze. La dimensione o natura della voce, o una combinazione di entrambe, potrebbe costituire il fattore determinante. Determinare se un’omissione o una errata misurazione potrebbe influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori, e quindi essere rilevante, richiede di tenere in considerazione le caratteristiche di tali utilizzatori».

Lo I.A.S. 8, al par. 5, afferma anzitutto che «Gli errori di esercizi precedenti sono omissioni e errate misurazioni di voci nel bilancio dell’entità per uno o più esercizi derivanti dal non utilizzo o dall’utilizzo erraneo di informazioni attendibili che:

- erano disponibili quando i bilanci di quegli esercizi erano autorizzati all’emissione; e
- si poteva ragionevolmente supporre che fossero state ottenute e utilizzate nella redazione e presentazione di quei bilanci.

Tali errori includono gli effetti di errori aritmetici, errori nell'applicazione di principi contabili, sviste o interpretazioni distorte di fatti, e frodi».

Lo stesso I.A.S. 8, al par. 41, aggiunge peraltro che: «Errori possono essere commessi nella rilevazione, valutazione, presentazione o informativa di elementi del bilancio. Il bilancio non è conforme agli IFRS se questo contiene errori rilevanti ovvero irrilevanti se commessi intenzionalmente per ottenere una particolare presentazione della situazione patrimoniale-finanziaria, del risultato economico o dei flussi finanziari dell'entità».

3.1.3. I principi contabili nazionali

Preliminarmente, vale la pena rammentare che l'art. 20, comma 2, lett. b), d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla l. 11 agosto 2014, n. 116, ha introdotto l'art. 9-*bis* nel d.lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, stabilendo che «L'organismo Italiano di Contabilità, istituto nazionale per i principi contabili: a) emana i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile; [...]»⁸. Tale coinvolgimento è stata, di recente, ribadito dal d.lgs. n. 139/2015, ove – all'art. 12, comma 3 – si stabilisce che «L'Organismo italiano di contabilità aggiorna i principi contabili nazionali di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sulla base delle disposizioni contenute nel presente decreto».

I citati richiami normativi hanno rafforzato l'originario moto di “giuridicizzazione” dei principi contabili (nazionali), che ora si avvalgono di un richiamo espresso alle «*disposizioni del codice civile*».

Relativamente al tema che ci occupa, il concetto di “rilevanza” è fatto proprio dall'O.I.C. 11 (“*Bilancio d'esercizio, finalità e postulati*”), il quale afferma che «I principi contabili si distinguono in principi contabili generali o postulati del bilancio di esercizio e principi contabili applicati. I postulati del bilancio costituiscono i fondamenti e le regole di carattere generale cui devono informarsi i principi contabili applicati alle singole poste di bilancio incluse quelle relative ad imprese che operano in settori specialistici. I principali postulati sono i seguenti:

- [...]

⁸ Antecedentemente, l'art. 4 del d.P.R. 31 marzo 1975, n. 136, imponeva alla società di revisione di indicare, nella propria relazione, se i fatti di gestione erano stati rilevati secondo “*corretti principi contabili*”. La norma è stata abrogata dal d.lgs. 9 aprile 1991 n. 127.

- Significatività e rilevanza dei fatti economici ai fini della loro presentazione in bilancio.
- [...]».

Lo stesso O.I.C. 11 aggiunge che «Il bilancio d'esercizio deve esporre solo quelle informazioni che hanno un effetto significativo e rilevante sui dati di bilancio o sul processo decisionale dei destinatari. Il principio di significatività trova anche riscontro in numerose norme relative alla redazione e al contenuto del bilancio. Il procedimento di formazione del bilancio implica delle stime o previsioni. Pertanto, la correttezza dei dati di bilancio non si riferisce soltanto all'esattezza aritmetica, bensì alla correttezza economica, alla ragionevolezza, cioè al risultato attendibile che viene ottenuto dall'applicazione oculata ed onesta dei procedimenti di valutazione adottati nella stesura del bilancio d'esercizio. Errori, semplificazioni e arrotondamenti sono tecnicamente inevitabili e trovano il loro limite nel concetto di rilevanza; essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati di bilancio e sul loro significato per i destinatari».

3.1.4. La direttiva comunitaria

La direttiva 26 giugno 2013, 2013/34/UE, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio, nelle considerazioni di carattere generale – pur riconfermando appieno i principi ispiratori della IV e della VII Direttiva – esplicita la necessità di un equilibrio tra gli interessi dei destinatari dei bilanci e l'interesse delle imprese a non essere eccessivamente gravate da obblighi in materia di informativa.

In tale prospettiva, all'art. 2 (che contiene le “Definizioni”) viene considerato “rilevante” «lo stato dell'informazione quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'impresa. La rilevanza delle singole voci è giudicata nel contesto di altre voci analoghe» (n. 16).

È da dire che, antecedentemente, le Direttive contabili non avevano mai fornito una definizione di “rilevanza”, limitandosi a fare ad essa riferimento, indirettamente nel contesto del soddisfacimento della clausola di rappresentazione veritiera e corretta, e direttamente nel contesto delle disposizioni pertinenti gli schemi di bilancio e le informazioni da inserire in nota integrativa.

Peraltro, la Direttiva considera la rilevanza delle singole voci nel contesto di altre voci analoghe e non invece la rilevanza dell'informazione o delle in-

formazioni presentate avuto riguardo alle singole voci, laddove i principi contabili la giudicano avuto riguardo alla dimensione quantitativa della posta e quindi in rapporto al bilancio di esercizio nel suo insieme.

È bene, tuttavia, sottolineare che la definizione di rilevanza contenuta nell'art. 2 assume un peso differente se confrontata con quanto disposto dall'art. 6, par. 1, lett. j), della medesima Direttiva (in tema di “*Principi generali di bilancio*”), il quale stabilisce che «non occorre rispettare gli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione, informativa e consolidamento previsti dalla presente direttiva quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti».

Alla luce di tale circostanza, si deve ritenere che la Direttiva abbia voluto introdurre un nuovo principio di redazione del bilancio e, cioè, la rilevanza; infatti, nei “*considerando*” si precisa che «il principio della rilevanza dovrebbe regolare la rilevazione, la valutazione, la presentazione, l'informativa e il consolidamento nei bilanci» (n. 17).

Tuttavia, onde evitare un'interpretazione troppo rigida di quanto disposto, la stessa Direttiva aggiunge che «il principio di rilevanza non dovrebbe pregiudicare eventuali obblighi nazionali relativi alla tenuta dei registri completi da cui risultino le operazioni commerciali e la situazione finanziaria». Anche se, come si avrà modo di chiarire, la portata formale di tale disposizione risulta sterilizzata in tutti gli Stati membri, tra cui l'Italia, ove è obbligatoria la tenuta dei registri da cui debbano risultare i fatti amministrativi intervenuti nel corso dell'esercizio.

3.2. *Le modifiche al Codice Civile*

Come si è detto, il d.lgs. n. 139/2015 – nel recepire la direttiva 2013/34/UE – ha introdotto rilevanti modifiche ai principi generali. In particolare, all'art. 2423 c.c. è stato aggiunto un nuovo comma 4 che prevede la possibilità di non rispettare gli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti. Come evidenziato nella relazione illustrativa, con tale norma viene recepito il principio di rilevanza introdotto all'art. 6, par. 1, lett. j), della direttiva comunitaria.

Viene in tal modo enunciato un principio di fatto già presente nel nostro ordinamento, attribuendo rango di legge al principio di significatività che già caratterizzava alcune disposizioni relative alla redazione e alla valutazione di determinate poste di bilancio: si pensi, ad esempio, all'art. 2427, comma 1, n. 10 che richiede l'indicazione nella nota integrativa, ove tale informazione risulti significativa, della ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree generiche. Ed infatti, come evi-

denziato dalla Relazione illustrativa, la novità si accompagna all'eliminazione dei riferimenti al principio di significatività contenuti nelle specifiche regole di informativa del codice civile, tra cui il menzionato art. 2427, comma 1, n. 10, c.c. relativo alla ripartizione geografica dei ricavi delle vendite e delle prestazioni.

Ma, l'introduzione del principio generale della rilevanza ha comportato anche l'eliminazione della norma di cui all'art. 2426, comma 1, n. 12, c.c., ai sensi della quale «Le attrezzature industriali e commerciali, le materie prime, sussidiarie e di consumo, possono essere iscritte nell'attivo ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa importanza in rapporto all'attivo di bilancio, sempreché non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione».

Ma vi erano anche altre norme che evocavano la materialità, quali:

- l'irrelevanza: art. 2423-ter, comma 2, c.c.;
- l'apprezzabilità: artt. 2426, n. 10, e 2427, nn. 7 e 13, c.c.;
- la significatività: art. 2427, nn. 6-bis e 22-ter, c.c.;
- l'indicazione in nota integrativa delle operazioni realizzate con parti correlate qualora le stesse fossero rilevanti e non concluse a normali condizioni di mercato: art. 2427, n. 22-bis, c.c.

Si deve, quindi, ritenere che la modifica legislativa abbia accresciuto l'importanza del principio della *materiality*, ponendolo ad un livello superiore – quello dei principi generali per la redazione del bilancio – rispetto alla disciplina antecedente, in cui detto principio risultava frammentariamente esposto in varie norme, peraltro con terminologie differenti.

La formulazione della nuova norma sembrerebbe, ad una prima lettura, legittimare addirittura la non rilevazione in contabilità dei fatti di gestione ritenuti irrilevanti; tale interpretazione è però erranea, giacché la norma puntualizza che «rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili». Ciò sta a significare che la decodifica del criterio della rilevanza non mette in alcun modo in discussione gli obblighi relativi alla tenuta di una corretta contabilità, in linea con quanto espressamente chiarito dalla direttiva 2013/34/UE.

Più corretto appare, pertanto, pensare che il nuovo principio trovi applicazione, non tanto nel momento della rilevazione del fatto di gestione quanto, piuttosto, nella successiva valutazione che dello stesso deve essere fatta ai fini della rilevazione delle scritture di rettifica ed integrazione finalizzate alla chiusura dei conti annuali. Solo in tale sede sarebbe ammissibile omettere di valutare una data posta quando l'entità di tale valutazione fosse giudicata non

rilevante. Si pensi, per fare un esempio, alla decisione di iscrivere o meno la svalutazione di un credito.

D'altronde, nel nuovo art. 2423 c.c. il principio della irrilevanza di una data informazione viene utilizzato espressamente per legittimarne l'esclusione dal bilancio, a condizione che da tale omissione non derivi un'alterazione della rappresentazione veritiera e corretta. Il che, oltretutto, impone di valutare la rilevanza tenendo conto del complesso delle informazioni omesse; ciò in quanto, anche se un'omissione isolatamente considerata potrebbe risultare irrilevante, non è detto che lo stesso accada quando nel bilancio si omettono più informazioni singolarmente ritenute irrilevanti.

L'ultima parte della norma in commento impone al redattore del bilancio di descrivere nella nota integrativa come è stata data attuazione alle prescrizioni dell'intero comma 4, rendendo obbligatoria la giustificazione dell'esclusione dal bilancio delle informazioni ritenute non rilevanti. Alla luce di tale prescrizione, appare chiaro come l'irrilevanza di alcune informazioni non ne giustifichi affatto la rimozione dal bilancio, posto che le stesse, oltre alle motivazioni che ne hanno portato all'esclusione, dovranno comunque figurare in nota integrativa.

Ne consegue, che la prescrizione in oggetto sembra essere orientata – come, peraltro, previsto dalla Direttiva (v. *supra*) – dalla volontà di aumentare la leggibilità del bilancio, in particolare dello stato patrimoniale e del conto economico, omettendo da tali documenti quelle informazioni che ne appesantirebbero inutilmente il contenuto e riservandone l'esposizione alla sola nota integrativa, nell'ottica di ottenere una maggiore chiarezza del bilancio nel suo complesso.

3.3. La riforma delle false comunicazioni sociali

3.3.1. Premessa

Come si è detto, la legge 27 maggio 2015, n. 69 (“*Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio*”), ha introdotto rilevanti modifiche alle Disposizioni penali in materia di società e consorzi, sostituendo gli artt. 2621 e 2622 c.c. e introducendo gli artt. 2621-*bis* e 2621-*ter*.

Rispetto alla disciplina previgente, la riforma distingue tra falso in bilancio di società non quotate e falso in bilancio di società quotate, sanzionando entrambe le fattispecie come delitto. Viene prevista inoltre, per le società non quotate, una ipotesi attenuata del reato, nonché uno specifico caso di non punibilità per lieve entità dell'illecito.

3.3.2. L'art. 2621 c.c.

Il nuovo art. 2621 c.c. prevede che i medesimi soggetti di cui alla previgente normativa, i quali «consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni».

Oltre al passaggio da contravvenzione a delitto, i principali elementi di novità del nuovo reato di falso in bilancio di cui art. 2621 c.c. sono i seguenti:

- scompaiono le soglie di non punibilità, previste dal terzo e quarto comma dell'art. 2621 c.c.
- viene modificato il riferimento al dolo: in particolare, permane il fine del conseguimento per sé o per altri di un ingiusto profitto, ma viene meno «*l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico*», mentre è esplicitamente introdotto nel testo il riferimento alla consapevolezza delle falsità esposte. In quanto delitto, anziché contravvenzione, il falso in bilancio di cui al nuovo art. 2621 c.c. dovrebbe comunque presumere il dolo e quindi la consapevolezza di commettere un reato. Inoltre, il nuovo testo conferma anche il dolo specifico relativo all'ingiusto profitto, elemento che richiede una consapevolezza ulteriore dell'illiceità della condotta;
- viene eliminato il riferimento all'omissione di “*informazioni*”, sostituito da quello all'omissione di “*fatti materiali rilevanti*”, la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene;
- viene introdotto l'elemento oggettivo ulteriore della “*concreta*” idoneità dell'azione o omissione ad indurre altri in errore.

Il riferimento dell'art. 2621 c.c. alle modalità del falso – ovvero al fatto che debba essere «*concretamente idoneo a indurre altri in errore*» – pare collegato alla scomparsa delle soglie di punibilità, nonché alla previsione delle ipotesi di lieve entità e particolare tenuità (di cui ai nuovi artt. 2621-*bis* e 2621-*ter* c.c.).

3.3.3. Il nuovo art. 2621-*bis* c.c.

Come si è detto, la riforma ha introdotto nel Codice Civile due ulteriori disposizioni dopo l'art. 2621: gli artt. 2621-*bis* (“*Fatti di lieve entità*”) e 2621-*ter* (“*Non punibilità per particolare tenuità*”).

L'art. 2621-*bis* c.c. disciplina l'ipotesi in cui il *falso in bilancio* di cui all'art. 2621 c.c. è costituito da fatti "di lieve entità" («salvo che costituiscano più grave reato»). Tale fattispecie, punita con la reclusione da sei mesi a tre anni (fatta salva la non punibilità per particolare tenuità del fatto: v. *infra*, nuovo art. 2621-*ter* c.c.) viene qualificata dal giudice tenendo conto:

- della natura e delle dimensioni della società;
- delle modalità o degli effetti della condotta.

Analoga sanzione si applica – in base al comma 2 del nuovo art. 2621-*bis* c.c. – anche nel caso in cui le falsità o le omissioni riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'art. 1 della legge fallimentare. Si tratta, quindi, delle società che, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, dimostrino il possesso congiunto dei tre seguenti requisiti:

- un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
- ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
- un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

In tal caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

La sanzione ridotta, prevista dal secondo comma dell'articolo in esame per le specifiche tipologie di società più piccole, costituisce pertanto una presunzione assoluta, introdotta direttamente dalla legge, circa la sussistenza del fatto di lieve entità e l'applicabilità della relativa sanzione.

Le condotte che interessano società di dimensioni maggiori rispetto a quelle indicate nel secondo comma possono comunque rilevare ai fini della lieve entità in base ad una valutazione del caso concreto, operata dal giudice in applicazione del primo comma, in cui – come si è detto – debbono comunque essere valutate anche le dimensioni della società.

3.3.4. Il nuovo art. 2621-*ter* c.c.

Il nuovo art. 2621-*ter* c.c. prevede che, ai fini della non punibilità prevista dall'art. 131-*bis* c.p. per particolare tenuità dell'illecito (disposizione introdotta dal d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28), il giudice valuti, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori dal falso in bilancio di cui agli artt. 2621 e 2621-*bis*.

Al proposito, pare utile rammentare che la Corte di Cassazione, in due recentissime sentenze rese a Sezioni Unite⁹, ha preso in considerazione la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto disciplinata dall'art. 131-*bis* c.p., precisando che non esiste «un'offesa tenue o grave in chiave archetipica»: è la concreta manifestazione del reato che ne segna il disvalore.

Più in particolare, la Suprema Corte attribuisce rilievo al riferimento testuale alle modalità della condotta, sottolineando che la nuova normativa non si interessa della condotta tipica, bensì ha riguardo alle forme di estrinsecazione del comportamento, al fine di valutarne complessivamente la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena.

Le Sezioni Unite ritengono, quindi, ingiustificato il dubbio da più parti sollevato relativamente all'applicabilità della norma di carattere generale – contenuta, per l'appunto, nell'art. 131-*bis* c.p. – alle fattispecie nelle quali la misurazione sia stata espressa direttamente dal legislatore attraverso l'individuazione di soglie, fasce di rilevanza penale o di graduazione dell'entità dell'illecito. Un tale dubbio è, infatti, determinato dal richiamo improprio al principio di offensività, che – secondo i Giudici di legittimità – non deve qui entrare in gioco, poiché l'esiguità del disvalore deve essere unicamente frutto di una valutazione congiunta degli indicatori afferenti alla condotta, al danno ed alla colpevolezza; e ciò vale anche in presenza delle soglie di punibilità, che di per sé indicano il minimo disvalore del fatto stesso.

La Suprema Corte conclude affermando – tuttavia – che quanto più ci si allontana dal valore-soglia tanto più è verosimile che ci si trovi in presenza di un fatto non specialmente tenue; tuttavia, nessuna conclusione può essere tratta in astratto, senza considerare cioè le peculiarità del caso concreto.

3.3.5. L'art. 2622 c.c.

La disciplina di riforma ha modificato anche l'art. 2622 c.c., precedentemente relativo alla «*fattispecie di false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori*». Tale fattispecie è stata sostituita dal delitto di «*false comunicazioni sociali delle società quotate*» – individuate dal nuovo art. 2622, comma 1, c.c., come le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese della UE –, sanzionato con la pena della reclusione da tre a otto anni.

I soggetti attivi del reato sono gli stessi di cui al precedente art. 2622 c.c., ovvero amministratori, direttori generali, dirigenti addetti alla predisposizione

⁹ Cass., sez. un., 6 aprile 2016, nn. 13681 e 13682.

delle scritture contabili, sindaci e liquidatori, con la differenza che – ora – si tratta di ruoli ricoperti in società quotate.

La condotta illecita per il falso in bilancio nelle società quotate consiste nell'espone consapevolmente fatti materiali non rispondenti al vero, ovvero omettere fatti materiali “*rilevanti*” la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore sulla situazione economica della società.

I principali elementi di novità del nuovo falso in bilancio delle società quotate di cui art. 2622, comma 1, c.c. – che parzialmente coincidono con quelli di cui all'art. 2621 c.c. – sono i seguenti:

- la fattispecie è configurata come reato di pericolo, anziché di danno; scompare, infatti, ogni riferimento al danno patrimoniale causato alla società;
- le pene sono aumentate (reclusione da tre a otto anni, anziché da uno a quattro anni);
- scompaiono, come nel falso in bilancio delle società non quotate, le soglie di non punibilità (previste dai commi 4 ss. del previgente art. 2622 c.c.);
- è anche qui modificato il riferimento al dolo (permane il fine del conseguimento per sé o per altri di un ingiusto profitto, ma viene meno “*l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico*”, mentre è esplicitamente introdotto nel testo il riferimento alla consapevolezza delle falsità esposte);
- è eliminato il riferimento all'omissione di “*informazioni*”, sostituito da quello all'omissione di “*fatti materiali rilevanti*” (la cui comunicazione è imposta dalla legge) sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene;
- è introdotto, come nell'art. 2621 c.c., l'elemento oggettivo ulteriore della “*concreta*” idoneità dell'azione o omissione ad indurre altri in errore.

3.3.6. *Segue. Il quadro d'insieme*

In sintesi, sul piano penale, condotte concretamente idonee a indurre altri in errore nelle comunicazioni sociali possono quindi condurre:

- all'applicazione della pena della reclusione da uno a cinque anni (da tre a otto anni per le quotate), in presenza di errori “*rilevanti*”;
- all'applicazione della pena da sei mesi a tre anni, ove i fatti siano di lieve entità, tenuto conto di una serie di elementi oppure quando si riferiscano a società di minori proporzioni;
- alla non punibilità per particolare tenuità, in base alla valutazione del giudice, prevalentemente incentrata sull'entità del danno.

3.3.7. La rilevanza penale del falso qualitativo

Le “*falsità*” inserite nel bilancio che non riguardano l’entità delle poste iscritte, bensì la loro qualificazione – e, cioè, l’ipotesi in cui il mendacio non è l’importo ma la sua classificazione in bilancio – sono state oggetto di differenti interpretazioni, sia in dottrina sia in giurisprudenza.

Si tratta dei casi in cui la rappresentazione adottata nel bilancio e nelle altre comunicazioni sociali non incide sul risultato finale, ma che di fatto – mediante appostazioni contabili non corrette – altera la percezione da parte dei terzi della situazione economica, finanziaria o patrimoniale della società¹⁰. Quindi, “*numericamente*” non vi è stata alcuna alterazione ai dati complessivi di bilancio, il quale tuttavia – pur contenendo dati numerici sostanzialmente veritieri e, quindi, evidenziando correttamente l’utile, il totale delle attività o delle passività, l’indebitamento complessivo, l’utile operativo, ecc. – presenta alcuni costi (o ricavi o componenti patrimoniali) classificati in modo errato o quantomeno improprio.

Non pare ci possano essere dubbi sul fatto che una simile condotta sia penalmente rilevante a seguito della riforma delle false comunicazioni sociali, ferma restando la ricorrenza delle altre condizioni richieste.

Come si è detto, infatti, la fattispecie sanzionata riguarda la consapevole esposizione di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero l’omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge

¹⁰ Ci possono essere esempi di errate appostazioni contabili che non alterano il risultato complessivo: basti pensare, per esempio, alla scorretta classificazione di un debito verso soci per finanziamento nelle poste di patrimonio netto sotto la voce degli apporti, che altera completamente la valutazione di una società senza peraltro cambiare il totale del passivo.

Un altro esempio può essere riferito alle poste dei debiti: gli schemi di bilancio chiedono di classificare i debiti in funzione del loro orizzonte di scadenza, distinguendo quelli a breve da quelli a lungo. Pensiamo al caso, spesso ricorrente, delle società che hanno negoziato il debito a lungo con le banche, e negli accordi di concessione delle linee di credito vi sono degli importanti impegni in termini di risultati da raggiungere (*covenant*) nelle diverse sfere aziendali (patrimoniale, economica, finanziaria). Spesso le clausole prevedono al mancato rispetto dei *covenant* il diritto, per l’ente finanziatore, di chiedere l’immediata restituzione del credito, anche se la scadenza nominale resta a medio-lungo termine. Pertanto se l’andamento societario procede in modo regolare, i *covenant* risultano rispettati, e quindi è corretto che i debiti a lunga scadenza rimangano classificati in questa voce; quando invece accade che la società al momento di redazione del bilancio già conosce il fatto che i vincoli non sono rispettati, questi debiti devono essere correttamente riclassificati tra le poste con scadenza a breve. Se ciò non viene fatto, siamo in presenza di un’alterazione della rappresentazione contabile che comporta nel lettore una diversa percezione della situazione finanziaria della società.

sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore. E, nella nozione di “*fatto materiale*” rientrano tutti i dati oggettivi che attengono alla realtà economica, patrimoniale e finanziaria della società; con la conseguenza che un’errata consapevole classificazione di una posta di bilancio conduce a un fatto materiale non rispondente al vero.

Per fare un esempio, una somma iscritta in bilancio quale spesa di rappresentanza, ma in realtà utilizzata per pagare una tangente, deve ritenersi fatto materiale non rispondente al vero secondo i canoni ermeneutici utilizzati dalla Suprema Corte. E la rilevanza penale di questo come di altri falsi qualitativi dipende non tanto dalla sussistenza del fatto materiale non rispondente al vero, ma dalla verifica delle altre circostanze previste dalla fattispecie.

3.3.8. La rilevanza civilistica degli errori di carattere qualitativo

Dal punto di vista civilistico, la questione è molto più semplice: gli errori di carattere qualitativo, se rilevanti, configurano quantomeno una violazione del principio della chiarezza, circostanza che – sulla base dell’orientamento ormai granitico della giurisprudenza – conducono inesorabilmente alla nullità della delibera di approvazione del bilancio.

Ma, nella maggior parte dei casi, gli errori di carattere qualitativo configurano anche una violazione dei principi di veridicità e di correttezza, determinando la stessa sanzione.

3.4. La riforma del sistema penale tributario

Come noto, la previgente normativa considerava non punibili le valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differissero in misura inferiore al dieci per cento da quelle corrette. Inoltre, degli importi compresi in tale percentuale non si teneva conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità.

In particolare l’art. 7 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (in tema di “*Rilevazioni nelle scritture contabili e nel bilancio*”), stabiliva che «non danno luogo a fatti punibili a norma degli artt. 3 e 4 (n.d.r. “*Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici e dichiarazione infedele*”) le rilevazioni nelle scritture contabili e nel bilancio eseguite in violazione dei criteri di determinazione dell’esercizio di competenza, ma sulla base di metodi costanti di impostazione contabile, nonché le rilevazioni e le valutazioni estimative rispetto alle quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio» e che «in ogni caso, non danno luogo a fatti punibili a norma degli articoli 3 e 4 le

valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al dieci per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste nel comma 1, lett. a) e b), dei medesimi articoli».

Il d.lgs. n. 158/2015 ha abrogato tale articolo e ha, invece, introdotto il nuovo comma 1-*bis* all'art. 4 del d.lgs. n. 74/2000, confermando la tolleranza del 10% in merito agli elementi attivi non dichiarati, limitatamente alla fattispecie di dichiarazione infedele e non più per la dichiarazione fraudolenta, e ha aggiunto che non si deve tener conto, ai fini dell'imposta evasa, «della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali».

Il d.lgs. n. 158/2015 ha, inoltre, introdotto il nuovo comma 1-*ter* all'art. 4 del d.lgs. n. 74/2000, prevedendo che «in ogni caso, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)». In sostanza, si prevede che degli importi compresi entro lo “scarto tollerato” non debba tenersi conto (anche quando lo scarto complessivo eccedesse il limite del 10%) nella verifica del superamento delle soglie di punibilità del delitto di dichiarazione infedele.

4. Gli effetti sulla legittimazione alle modifiche del progetto di bilancio

4.1. Premessa

Il tema della rilevanza deve essere opportunamente affrontato anche con riguardo alla questione ampiamente dibattuta se l'assemblea abbia il potere di apportare modifiche al progetto di bilancio e, in caso affermativo, se tale potere incontri limiti intrinseci od estrinseci.

È subito da dire che il legislatore non affronta la questione nella disciplina delle società c.d. “ordinarie” – tema in relazione al quale vi sono posizioni contrastanti in dottrina e, a quanto consta, soltanto due pronunce giurisprudenziali, anch'esse difformi –, mentre detta una disposizione per le società quotate.

4.2. La modificazione del progetto di bilancio da parte dell'assemblea

4.2.1. Il dato normativo

Il riferimento normativo circa l'approvazione del bilancio d'esercizio è contenuto nell'art. 2364, comma 1, n. 1, c.c., il quale prevede che nelle società prive del consiglio di sorveglianza – cioè nelle società che adottano il modello di amministrazione e controllo tradizionale e monistico –, tale attività spetti all'assemblea ordinaria, mentre nelle società che adottano il sistema di amministrazione e controllo dualistico, l'approvazione del bilancio d'esercizio compete al consiglio di sorveglianza (art. 2409-*terdecies* c.c.).

Pur nell'ambito di una disciplina che può certamente considerarsi ampia ed articolata, il legislatore – come si è detto – non affronta la questione della modificabilità del progetto di bilancio da parte dell'assemblea chiamata ad approvarlo, limitandosi a dettare – per le sole società quotate in mercati regolamentati – una disciplina che indubbiamente pare legittimarla. Infatti, l'art. 77, comma 3, Regolamento Emittenti, prevede che «Entro trenta giorni dall'assemblea o dal consiglio di sorveglianza convocati per l'approvazione del bilancio e con le modalità previste dal comma 1, le società indicate nel comma 1 mettono a disposizione del pubblico il verbale dell'assemblea ovvero della riunione del consiglio di sorveglianza. Nel caso in cui l'assemblea ovvero il consiglio di sorveglianza abbia deliberato modifiche al bilancio, il bilancio modificato è messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate dagli articoli 65-bis, comma 2, 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies, entro tre giorni dall'assemblea ovvero dalla riunione del consiglio di sorveglianza».

In tale contesto si collocano le posizioni, non univoche, di dottrina e giurisprudenza.

4.2.2. La posizione della dottrina

Secondo un primo orientamento, se si ammettesse la possibilità in capo all'assemblea di modificare il bilancio, si sottrarrebbe all'organo amministrativo una competenza esclusiva, poiché il documento contabile verrebbe predisposto da un organo differente (l'assemblea, appunto), ciò che comporterebbe, di fatto, una delega di attribuzioni. Tale delega – non ammessa all'interno dell'organo amministrativo (v. *supra*) – diverrebbe così lecita nei confronti dell'assemblea, organo estraneo a quello legislativamente deputato a svolgere tale attività¹¹.

¹¹ Cfr. B. LIBONATI, *Corso di diritto commerciale*, Giuffrè, Milano, 2009 (e già in *Forma-*

Al riguardo, parte della dottrina pone in dubbio che l'assemblea abbia il potere di modificare essa stessa il bilancio: l'abrogato Codice di Commercio era esplicito nel senso che l'assemblea potesse: «discutere, approvare o modificare il bilancio» (art. 154, n. 1, cod. comm.). Tale norma era collocata in un contesto normativo in cui l'assemblea era considerata l'organo sovrano della società per azioni, investito di tutti i poteri sociali, incluso – fra questi – anche quello di sostituire proprie valutazioni alle valutazioni fatte dagli amministratori nel progetto di bilancio. Per il vigente codice civile l'assemblea non è più l'organo sovrano della società: ha competenza speciale, limitata alle specifiche materie ad essa attribuite. Le è consentito approvare o disapprovare in blocco il bilancio proposto dagli amministratori e, cioè, approvare o disapprovare la politica di bilancio praticata da questi ultimi; non le è, invece, consentito perseguire una propria politica di bilancio, in sostituzione degli amministratori¹².

L'orientamento prevalente, invece, muove dal presupposto secondo cui – prima della deliberazione assembleare di approvazione del documento di bilancio – esiste esclusivamente un “*progetto di bilancio*”, che diventa bilancio vero e proprio solo a seguito dell'approvazione. Deve, quindi, essere riconosciuto all'assemblea il potere di modificare il progetto iniziale predisposto dall'organo amministrativo. Ma ciò implicherebbe l'approvazione di un documento differente rispetto a quello iniziale. Infatti, l'assemblea – che non approva il progetto di bilancio presentato dagli amministratori – non è in grado di modificare il progetto di bilancio dell'organo amministrativo e di predisporne, in via immediata, uno nuovo; deve, quindi, limitarsi a fissare i criteri ai quali il nuovo documento di bilancio dovrà necessariamente ispirarsi. Il “*vecchio*” progetto di bilancio ritorna, pertanto, all'organo amministrativo, che ha l'obbligo di redigerne uno differente, ispirato ai criteri dettati dall'assemblea¹³.

Il Codice Civile, sul punto, è sufficientemente chiaro, specie se si compara la norma vigente con quella contenuta nel Codice di Commercio; e non è sufficiente, per attribuire alla norma ciò che la stessa (espressamente) non dice, osservare che il bilancio è opera dell'assemblea, «massimamente poi quando ci si accorge che la definizione del bilancio come opera dell'assemblea è rag-

zione del bilancio, 33 ss. e 91 ss.), sul presupposto che il bilancio sia “*atto degli amministratori*” sottratto al potere dispositivo dell'assemblea.

R. CAVALLO BORGIA, *L'impugnativa del bilancio certificato dalla società di revisione*, Giuffrè, Milano, 1981, 155.

¹² F. GALGANO, *Diritto commerciale. Le società*, Zanichelli, Bologna, 2013, 272.

¹³ B. QUATRARO, *Il bilancio d'esercizio*, Giuffrè, Milano, 1989, 59 ss.; G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale. 2. Diritto delle società*, Giuffrè, Milano, 2015, 478.

giunta utilizzando come premessa proprio ciò che si dovrebbe dimostrare, e cioè che l'assemblea può modificare il progetto di bilancio»¹⁴.

4.2.3. La posizione della giurisprudenza

La giurisprudenza si è, anzitutto, interrogata sulla natura delle deliberazioni assembleari, affermando che le stesse – compresa quella di approvazione del bilancio – non costituiscono mere dichiarazioni di scienza e – allo stesso tempo – non possono essere considerate come atti unilaterali ed interni, intesi a regolare rapporti intersoggettivi, anche se si tratta di atti in cui rileva la volontà posta alla base della formazione della deliberazione stessa¹⁵.

Sul tema dell'efficacia della deliberazione di approvazione del bilancio d'esercizio, la giurisprudenza ha inoltre affermato che la stessa – se regolarmente assunta – ha efficacia vincolante per tutti i soci e, quindi, anche per quelli dissenzienti, che non abbiano proceduto in modo tempestivo all'impugnazione, conclusasi con successo, nonché per quelli assenti¹⁶.

Il tema della modificabilità del progetto di bilancio da parte dell'assemblea – a quanto consta – è stato affrontato soltanto in due pronunce, peraltro contrastanti.

Il Tribunale di Milano¹⁷ ha affermato che «debbono ritenersi legittime le modifiche apportate al progetto di bilancio nell'*iter* della sua approvazione ed in particolare durante la discussione in assemblea, le quali, ove non siano di tali complessità da farne un documento sostanziale “nuovo”, non richiedono di ripercorrere l'intera fase disciplinata dall'art. 2429 del codice civile».

Il principio affermato si pone in una “*via di mezzo*” tra gli orientamenti dottrinali in precedenza richiamati (v. *supra*): infatti all'affermazione iniziale secondo cui l'assemblea sarebbe legittimata a modificare il progetto di bilancio, segue la precisazione che nega la possibilità di apportare modifiche sostanziali.

Pertanto, la citata affermazione di principio non consente di risolvere pienamente il problema, in quanto non stabilisce quali siano le modifiche che possano essere qualificate come “*non sostanziali*” e, quindi, ammissibili in sede di approvazione del bilancio d'esercizio.

¹⁴ G.E. COLOMBO, *Il bilancio d'esercizio delle società per azioni*, Utet, Torino, 1994, 330.

¹⁵ Cass. 27 febbraio 2001, n. 2832, in A. MAURO, M. MEOLI, M. NEGRO, *Gli amministratori, Disciplina civilistica, fiscale e previdenziale*, IpsoaMilano, 2007.

¹⁶ Cass. 19 ottobre 2006, n. 22475 in *Rep. Foro. it.*, 1997; Cass. 10 novembre 2005, n. 21831, in *Le prove civili*, 2010, 287.

¹⁷ Trib. Milano, 21 luglio 1997, in *Giur. it.*, 1, 1998, 114.

In senso diametralmente opposto, il Tribunale di Palermo¹⁸ ritiene non condivisibile la tesi della modificabilità del progetto di bilancio da parte dell'assemblea, sul riflesso che – ove l'assemblea modificasse i dati contenuti nei prospetti di conto (stato patrimoniale e conto economico) – si verrebbe a determinare una grave dissonanza fra questi ultimi e la nota integrativa, pregiudicando la corretta informazione dei soci.

Il Tribunale – a sostegno delle proprie argomentazioni – osserva inoltre come l'art. 2364 c.c., preveda che l'assemblea possa soltanto “*approvare il bilancio*”; di contro il previgente Codice di Commercio, all'art. 154, indicava fra i compiti dell'assemblea anche la discussione, l'approvazione o la modifica del bilancio: tale modifica legislativa – secondo il Tribunale di Palermo – costituirebbe un ulteriore elemento interpretativo e sostegno della tesi della immutabilità da parte dell'assemblea.

A ciò si aggiunga il fatto che, in presenza di vizi di contenuto (del bilancio) o di procedimento, la relativa responsabilità non ricade sull'assemblea che ne ha deliberato l'approvazione: l'art. 2434 c.c. prevede infatti che: «L'approvazione del bilancio non implica liberazione degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale». Pertanto, l'approvazione del bilancio non implica una dichiarazione di soddisfacimento – da parte dei soci – in ordine all'operato degli amministratori, che hanno condotto ai risultati contenuti proprio nel bilancio d'esercizio. In altri termini, la delibera di approvazione del bilancio d'esercizio – in difetto di una espressa previsione all'interno dell'ordine del giorno – non determina, in via automatica, l'approvazione degli atti gestori posti in essere dall'organo amministrativo; quest'ultimo, infatti, rimane esposto alla responsabilità per eventuali irregolarità commesse nello svolgimento degli atti gestori¹⁹.

4.3. Conclusioni

Se, come evidenziato, prima della deliberazione esiste esclusivamente un “*progetto*” di bilancio, che diventa bilancio solo a seguito dell'approvazione, pare lecito – almeno in linea di principio – il riconoscimento all'assemblea del potere di modificare il progetto di bilancio.

La legittimazione dell'assemblea è, inoltre, riconosciuta dallo stesso legislatore per le società quotate in mercati regolamentati, ove si prevede espres-

¹⁸ Trib. Palermo, 10 aprile 2000, in *Diritto & Diritti*, 2001.

¹⁹ Cass. 9 gennaio 2004, n. 10895, in *Impresa*, 9, 2006, 1326.

samente che – nel caso in cui l’assemblea ovvero il consiglio di sorveglianza abbia deliberato modifiche al bilancio – questi ultimi mettano a disposizione del pubblico presso la sede sociale il bilancio modificato.

Anzi, il dettato normativo induce a ritenere che l’assemblea non debbano necessariamente limitarsi a segnalare le irregolarità all’organo amministrativo, il quale sarebbe poi chiamato a porvi rimedio, ma che sia la stessa assemblea ad apportare le rettifiche.

Purtroppo, la norma non stabilisce se esistono limiti al potere dell’assemblea ovvero se la stessa possa apportare modifiche anche di rilevanza significativa.

Nel silenzio legislativo, pare allora corretto operare una distinzione fra modifiche significative e modifiche non significative. La linea di demarcazione potrebbe essere quella delineata dal Tribunale di Milano (v. *supra*): cioè quelle che siano o non siano «tali complessità da farne un documento sostanziale “nuovo”».

Nel primo caso, l’assemblea potrebbe apportare direttamente le modifiche; nel secondo caso, l’assemblea dovrebbe trasmettere le “osservazioni” all’organo amministrativo, il quale sarà obbligato – sotto la propria responsabilità – a predisporre uno nuovo, ispirandosi ai “criteri” fissati dall’assemblea stessa.

Il nuovo documento, pertanto, sarà assoggettato al procedimento di formazione e approvazione ordinario, che coinvolgerà altresì gli altri organi sociali, ed in particolare il collegio sindacale e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti (ove presente), secondo quanto disciplinato dall’art. 2429 c.c.

Ma, pur ritenendo la soluzione appagante in termini generali, occorrerebbe individuare un criterio di selezione delle modifiche significative e di quelle non significative.

Al proposito, si potrebbe ritenere che – nel contesto attuale – l’assemblea abbia il potere di apportare le modifiche non “rilevanti” e non invece quelle per le quali la loro omissione o errata indicazione «potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d’impresa».

5. Considerazioni conclusive

L’O.I.C. 29 attualmente in vigore contiene i seguenti principi:

- «L’errore contabile è una rappresentazione qualitativa e/o quantitativa non corretta di un dato di bilancio e/o di un’informazione fornita in nota integrativa. Un errore consiste, quindi, nella impropria o mancata applicazione di

un principio contabile se, al momento in cui viene commesso, le informazioni ed i dati necessari per la sua corretta applicazione sono disponibili. Possono verificarsi errori a causa di errori matematici, di erronee interpretazioni di fatti, di negligenza nel raccogliere tutte le informazioni ed i dati disponibili per un corretto trattamento contabile».

- «Gli errori marginali o addirittura irrilevanti non possono essere assimilati a quegli errori che invece arrecano pregiudizio alla conformità del bilancio con il postulato della rappresentazione veritiera e corretta».

- «Data l'estrema varietà delle possibili fattispecie, non è possibile definire le soglie di significatività e rilevanza di un errore che possano determinare la non conformità al postulato della rappresentazione veritiera e corretta prevista dall'articolo 2423, comma 2. Una simile conclusione dipende da un complesso di circostanze che variano sensibilmente di caso in caso: possono aversi errori che, pur non essendo rilevanti sul piano quantitativo, lo sono tuttavia sul piano qualitativo. In altri casi, possono aversi errori che, pur non essendo rilevanti di per sé, lo divengono a causa delle conseguenze che si sarebbero avute qualora non fossero stati commessi».

Il 19 aprile 2016 è stata posta in consultazione una nuova versione dell'O.I.C. 29, che – al fine di garantire un opportuno allineamento con lo I.A.S. 8 – stabilisce che:

- «L'errore è una rappresentazione qualitativa e/o quantitativa non corretta di un dato di bilancio e/o di un'informazione fornita in nota integrativa».

- «Un errore consiste nell'impropria o mancata applicazione di un principio contabile se, al momento in cui viene commesso, le informazioni ed i dati necessari per la sua corretta applicazione sono disponibili. Possono verificarsi errori a causa di errori matematici, di erronee interpretazioni di fatti, di negligenza nel raccogliere le informazioni ed i dati disponibili per un corretto trattamento contabile».

- «Un errore è rilevante se può individualmente, o insieme ad altri errori, influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori assumono in base al bilancio. La rilevanza di un errore dipende dalla dimensione e dalla natura dell'errore stesso ed è valutata a seconda delle circostanze».

Certamente gli errori possono riguardare sia la classificazione delle voci sia la loro valutazione e, al proposito, la recentissima sentenza della Corte di Cassazione, a Sezioni Unite²⁰, sembra fornire una soluzione applicabile anche in

²⁰ Cass., sez. un., ud. 31 marzo 2016, Informazione provvisoria n. 7.

sede civilistica: infatti, «Il delitto di false comunicazioni sociali, con riguardo all'esposizione o all'omissione di fatti oggetto di "valutazione", sussiste se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l'agente si discosti da tali criteri consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo a indurre in errore i destinatari delle comunicazioni». Dunque, gli errori valutativi vengono in evidenza ogni volta che l'impresa si sia «discostata consapevolmente e senza darne adeguata giustificazione» dai criteri di valutazione fissati dalle norme civilistiche e dalle prassi contabili generalmente accettate, «in modo concretamente idoneo a indurre in errore i destinatari delle comunicazioni».

Rimane comunque la centralità del tema della "rilevanza", potendosi affermare che vi sia una tendenza, sul piano sia societario sia penale, alla tolleranza nei confronti delle valutazioni non corrette; queste, ove non eliminate, vengono infatti ricondotte ad una dimensione di "rilevanza", che d'altronde richiama quanto stabilito dal Codice Civile in tema di nullità della delibera di bilancio, prevista solo quando «i difetti di distinzione e di analisi sono tali da compromettere effettivamente la funzione informativa del bilancio, con effettivo pregiudizio per i soci e per i terzi»²¹; per contro «non inficiano la validità del documento le irregolarità di scarsa importanza e le omissioni di trascurabile valore economico che non influenzano apprezzabilmente la rappresentazione della situazione economica e patrimoniale della società»²².

Gli errori nelle valutazioni assumono, inoltre, rilevanza sul piano penale tributario, a condizione che non ricorra taluna delle cause di non punibilità; anche se pare ragionevole ritenere che la rilevanza degli errori valutativi di rilevanza civilistica e penale societaria si collochi – nella maggior parte dei casi – al disotto delle soglie penali tributarie, con la conseguente maggiore tutela degli *stakeholder* considerati in via generale rispetto all'Amministrazione Finanziaria, che potrebbe comunque ricorrere al rimedio tributario.

²¹ G.F. CAMPOBASSO, *Diritto Commerciale. 2. Diritto delle Società*, Utet, Torino, 2015, 480.

²² G. COTTINO, *Diritto societario*, Cedam, Padova, 2011, 524.